

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- ROMA

Terrano c/ Ministero dell'Istruzione e del merito + 1

Atto di costituzione a seguito di istanza di opposizione e trasposizione del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale ex art.10 DPR n.1199/1971 e art. 48 D. Lgs. n.104/2010 ai fini della prosecuzione del giudizio.

Richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami collettivamente ed impersonalmente nei confronti di tutti i controinteressati nonché nei confronti dei proff. Tagliaferri Elizabeth Jane nata il 2.11.1984, Avolio Alessandra nata il 3.5.1981 e Gravante Paola nata il 12.7.1982 di cui si ignorano gli indirizzi in quanto l'Amm.ne Scolastica benché diffidata a comunicarli si è rifiutata di fornirli.

Nell'interesse della **prof. Rossella TERRANO (CF: TRR RSL 83T44 I483E)** nata a Scafati il 4.12.1933 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via P. Giordano n. 12, rapp.ta e difesa dall'**avv. Domenico Ventura** (C.F.:VNT DNC 42S20 F839G) e presso di lui elett.te dom.ta alla Via Domenico Scaramella n.15/bis Salerno, giusta mandato in calce al presente atto e con lui pure presso il **Dott. Alfredo Placidi** Via Barnaba Tortolini n.30 Roma.

Comunicazioni a farsi per l'avv. Domenico Ventura al fax 089/232679 o/e pec domenico.ventura@avvocato.it e per il dott. Alfredo Placidi al fax 06 97250762 e/o pec agplacidi@pec.it.

La ricorrente ha ritualmente notificato nei termini un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica all'Amministrazione Scolastica Centrale e periferica (**all.1/bis**)

c o n t r o

1)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro e l.r. p/t dom.to per la carica presso la sede in Viale Trasteveren.76/a – Roma –notificato all'indirizzo pec

2)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Roma in persona del Dirigente e legale rapp.te p/t notificato all'indirizzo pec

e nei confronti dei controinteressati:

- **TAGLAFERRI ELIZABETH JANE** nata il **2.11.1984**;
- **AVOLIO ALESSANDRA** nata **3.5.1981**;
- **GRAVANTE PAOLA** nata il **12.7.1982**;

nonché

di tutti i candidati di generalità ed indirizzi ignoti collettivamente ed impersonalmente inseriti in graduatoria del concorso in questione che potrebbero ricevere pregiudizio dall'accoglimento del ricorso e quindi per **l'annullamento**

1.- del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione-
m_pi.A00DRLA.Registro Decreti.R.000**1303.23.8.2022** Registro
Decreti. R. 001303.23.8.22 di approvazione della graduatoria definitiva
della procedura concorsuale relativa al D.D. n.1081/2022- per la Classe
di Concorso AB25 -Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella
scuola secondaria di secondo grado in parte qua e nella parte in cui la
ricorrente non figura nella posto e con il punteggio che le compete pari
a 92,25 **(all.2)**;

2.- del provvedimento m_pi.A00DRLA.Registro
Ufficiale.=.004403.**10.11.2022** avente ad oggetto un corso
straordinario c.p.c. a B 25 lingua inglese nella scuola secondaria di
primo grado candidata Terrano Rossella con il quale il Presidente della
Commissione di Esame professor Gianfranco turati con riferimento alla
posizione della candidata evidenzia quanto segue **(all.3)**:

La candidata ha ottenuto, in sede di esame un punteggio della prova
orale di punti 73 ed un punteggio per i servizi di punti 11,75 per un
totale di punti 84,75.

Il punteggio di 11, 75 risulta così articolato:

-10. 50 per il titolo di accesso con votazione 96/100;

- 1,25 per i titoli di servizio relativi al n.1 annualità (2020-2021);

Non sono stati riconosciuti dalla Commissione:

A)- La certificazione CLIL per punti 2,5 in quanto non presentata;

B) – Certificazione C/2 per punti 5 in quanto non presentata;

per un totale di punti 7, 5.

Decurtazione del tutto illegittima come si dirà appresso.

3)- L'avviso del Ministero dell'Istruzione USP per il Lazio Roma Ufficio IV- m_pi.a000DRLA.Registro Ufficiale.U.00**28066**.del **25.7.2022** relativo al Concorso Bandito con Decreto n.1081/2022 – presentazione titoli valutabili - con il quale l'Ufficio IV comunica che ha i fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale n.1081 del 6 maggio 2022 articolo 7 comma 2 del bando di concorso, ***il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili come un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva (all.4).***

Ma senza indicare la norma di legge o il regolamento od altra norma che contenga la elencazione esaustiva e tassativa della tipologia di tali titoli, con gravissima omissione (TAR Sicilia Palermo Sentenza 29.10.2021 n.2937).

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni, (termine perentorio od ordinatorio ???) dallo svolgimento della prova orale.

Tale avviso è del tutto illegittimo in quanto non comunicato ufficialmente alla PEC della candidata in possesso dell'Ufficio ed inoltre **perché non specifica la norma che elenca quali sono i titoli non documentabili, non ricavabile da nessuna parte,** e stabiliti arbitrariamente da ciascun USR, includendone alcuni ed escludendone altri, creando grande confusione nei partecipanti con grave omissione, ed indica solo i titoli autocertificati **(all.4);**

4.- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione ufficio scolastico regionale per il Lazio ufficio quarto relativo al concorso bandito con decreto n.1081-2022 straordinario 2022, contenente la convocazione alle prove orali per la classe di concorso a B 25 lingua inglese seconda lingua comunitaria.

Con il quale si comunica che è stato pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale dei candidati interessati al concorso in questione per lo svolgimento della prova indicando la relativa sede si precisa che i candidati riceveranno altresì un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione al concorso recante la stessa informazione.

Tale comunicazione pervenuta a tutti i candidati tranne che alla ricorrente – salvo prova contraria dell'Ufficio - , che comunque ha potuto partecipare alla prova orale avendo preso visione del suddetto avviso **(all.5)**.

5)- del Bando del Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico m_pi.A00PIT.Registro Decreti Dipartimentali.R.0001081.6.5.2022- **(all.6)-e relativa Tabella (all.7)** avente ad oggetto procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed in particolare per la impugnazione dell'art. 7- dichiarazione e presentazione dei titoli laddove recita al comma uno dei titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B al decreto ministeriale- che pure si impugna - devono essere conseguiti o laddove previsto riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4; comma 2 il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

Detta norma illegittima in quanto non specifica ed elenca quali sono i titoli non documentabili, che devono essere esibiti dopo l'espletamento della prova orale, con gravissima omissione da parte dell'ufficio perché non consente al candidato di capire quale è la tipologia e la specie dei documenti richiesti, a pena addirittura di esclusione dalla valutazione.

6)- della nota m_pi.a00DRLA.Registro Ufficiale.U.0048104 del 22.12.2022 tramessa in risposta alla diffida dell'avv. Giuseppe Sabbatella del 22.11.2022, **(all.8-9)** si asserisce che i titoli relativi alla certificazione linguistica lingua inglese di livello C2 R nelle che gli stessi non sono stato valutati in quanto titoli non ha avuto certifica per i quali la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione (e non già il documento originale) – che per la verità la certificazione è stata fatta nella domanda relativa del 13.6.2022.

7)- dei verbali, delle valutazioni, delle motivazioni dei punteggi assegnati dalla Commissione d'esami, nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali, connessi e consequenziali a quelli impugnati di contenuto data ed estremi ignoti e di tutti gli atti a contenuto emanati dall'amministrazione scolastica centrale periferica in merito al concorso de quo.

Con la nota in oggetto l'USR Lazio si rifiuta di fornire all'avv. Sabbatella i nomi dei controinteressati indicati nella diffida (all.9).

Premesso

Parte istante ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ritualmente notificato sia a mezzo pec sia in forma cartacea a mezzo UNEP all'Amm.ne Scolastica, ricorso che qui si trascrive integralmente ed al quale ci si riporta **(all.1/bis)**

**" RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA –
ROMA**

R I C O R S O

con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami collettivamente ed impersonalmente nei confronti dei controinteressati eventualmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

della prof. **Rossella TERRANO** (CF: TRR RSL 83T44 I483E) nata a Scafati il 4.12.1933 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via P. Giordano n. 12, rapp.ta e difesa dall'avv. **Domenico Ventura** (C.F.:VNT DNC 42S20 F839G) e presso di lui elett.te dom.ta alla Via Domenico Scaramella n.15/bis Salerno, giusta mandato in calce al presente atto. Comunicazioni a farsi al fax 089/232679 o/e pec domenico.ventura@avvocato.it

contro

1)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro e l.r. p/t dom.to per la carica presso la sede in Viale Trasteveren.76/a – Roma –notificato all'indirizzo pec

2)- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Roma in persona del Dirigente e legale rapp.te p/t notificato all'indirizzo pec

e nei confronti dei controinteressati:

- TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984;
- AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981;
- GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982;

nonché

di tutti i candidati di generalità ed indirizzi ignoti collettivamente ed impersonalmente inseriti in graduatoria del concorso in questione che potrebbero ricevere pregiudizio dall'accoglimento del ricorso per

l'annullamento – previa sospensione

ed adozione delle misure cautelari più idonee

1.- del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione-
m_pi.A00DRLA.Registro Decreti.R.0001303.23.8.2022 Registro Decreti.
R. 001303.23.8.22 di approvazione della graduatoria definitiva della
procedura concorsuale relativa al D.D. n.1081/2022- per la Classe di
Concorso AB25 -Lingua Inglese e seconda Lingua Comunitaria nella
scuola secondaria di secondo grado in parte qua e nella parte in cui la
ricorrente non figura nella posto e con il punteggio che le compete pari
a 92,25 (all.2);

2.- del provvedimento m_pi.A00DRLA.Registro
Ufficiale.=.004403.10.11.2022 avente ad oggetto un corso straordinario
c.p.c. a B 25 lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado
candidata Terrano Rossella con il quale il Presidente della Commissione
di Esame professor Gianfranco turati con riferimento alla posizione
della candidata evidenzia quanto segue:

La candidata ha ottenuto, in sede di esame un punteggio della prova
orale di punti 73 ed un punteggio per i servizi di punti 11,75 per un
totale di punti 84,75.

Il punteggio di 11, 75 risulta così articolato:

- 10. 50 per il titolo di accesso con votazione 96/100;
- 1,25 per i titoli di servizio relativi al n.1 annualità (2020-2021);

Non sono stati riconosciuti dalla Commissione:

A)- La certificazione CLIL per punti 2,5 in quanto non presentata;

B) – Certificazione C/2 per punti 5 in quanto non presentata;

per un totale di punti 7, 5.

Decurtazione del tutto illegittima come si dirà appresso.

3)- L'avviso del Ministero dell'Istruzione USP per il Lazio Roma Ufficio IV- m_pi.a000DRLA.Registro Ufficiale.U.0028066.del 25.7.2022 relativo al Concorso Bandito con Decreto n.1081/2022 – presentazione titoli valutabili - con il quale l'Ufficio IV comunica che ha i fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale n.1081 del 6 maggio 2022 articolo 7 comma 2 del bando di concorso, ***il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili come un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.***

Ma senza indicare la norma di legge o il regolamento od altra norma che contenga la elencazione esaustiva e tassativa della tipologia di tali titoli, con gravissima omissione (TAR Sicilia Palermo Sentenza 29.10.2021 n.2937).

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni, (termine perentorio od ordinatorio ???) dallo svolgimento della prova orale.

Tale avviso è del tutto illegittimo in quanto non comunicato ufficialmente alla PEC della candidata in possesso dell'Ufficio ed inoltre **perché non specifica la norma che elenca quali sono i titoli non documentabili, non ricavabile da nessuna parte,** e stabiliti arbitrariamente da ciascun USR, includendone alcuni ed escludendone altri, creando grande confusione nei partecipanti con grave omissione, ed indica solo i titoli autocertificati (all.3);

4.- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione ufficio scolastico regionale per il Lazio ufficio quarto relativo al concorso bandito con decreto n.1081-2022 straordinario 2022, contenente la convocazione alle prove orali per la classe di concorso a B 25 lingua inglese seconda lingua comunitaria.

Con il quale si comunica che è stato pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale dei candidati interessati al concorso in questione per lo svolgimento della prova indicando la relativa sede si precisa che i candidati riceveranno altresì un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione al concorso recante la stessa informazione.

Tale comunicazione pervenuta a tutti i candidati tranne che alla ricorrente – salvo prova contraria dell'Ufficio - , che comunque ha potuto partecipare alla prova orale avendo preso visione del suddetto avviso (all.4).

5)- del Bando del Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico m_pi.A00PIT.Registro Decreti Dipartimentali.R.0001081.6.5.2022-avente ad oggetto procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed in particolare per la impugnazione dell'art. 7-dichiarazione e presentazione dei titoli laddove recita al comma uno dei titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B al decreto ministeriale- che pure si impugna - devono essere conseguiti o laddove previsto riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 4; comma 2 il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

Detta norma illegittima in quanto non specifica ed elenca quali sono i titoli non documentabili, che devono essere esibiti dopo l'espletamento della prova orale, con gravissima omissione da parte dell'ufficio perché non consente al candidato di capire quale è la tipologia e la specie dei documenti richiesti, a pena addirittura di esclusione dalla valutazione.

6)- della nota m_pi.a00DRLA.Registro Ufficiale.U.0048104 del 22.12.2022 tramessa in risposta alla diffida dell'avv. Giuseppe Sabbatella del 22.11.2022, si asserisce che i titoli relativi alla certificazione linguistica lingua inglese di livello C2 ci R nelle che gli stessi non sono stato valutati in quanto titoli non ha avuto certifica per i quali la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione (e non già il documento originale) – che per la verità la certificazione è stata fatta nella domanda relativa del 13.6.2022.

7)- dei verbali, delle valutazioni, delle motivazioni dei punteggi assegnati dalla Commissione d'esami, nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali, connessi e consequenziali a quelli impugnati di contenuto data ed estremi ignoti e di tutti gli atti a contenuto emanati dall'amministrazione scolastica centrale periferica in merito al concorso de quo.

Con la nota in oggetto l'USR Lazio si rifiuta di fornire all'avv. Sabbatella i nomi dei controinteressati indicati nella diffida (all.6). PREMESSO

DATI DI FATTO

1.-La prof. Rossella Terrano in data 13.6.2022 ha presentato domanda telematica volta alla partecipazione della procedura concorsuale per titoli ed esame orale straordinaria ai sensi del D.D.G. 1081/2022 per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per la classe di concorso AB25 (lingua inglese e seconda lingua comunitaria). Così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 5. lett. I ed m) del "Bando" della suddetta procedura **(all.10)**.

2.- La istante ha dichiarato in domanda tanto i titoli di accesso posseduti quanto i titoli valutabili di cui all'all. B).

3.- Fra i titoli di cui all'allegato citato figurano sia le certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza CLIL (lett.B.4.11) sia le certificazioni linguistiche di livello superiore al C2 (lett.B.4.12)-(all.11-12-13-14).

4.- In data 23.08.2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, relativa alla procedura concorsuale di cui all'oggetto, la esponente poteva constatare di non figurare tra i vincitori in quanto, in luogo del punteggio a lei spettante pari a 92,25, le era stato attribuito un punteggio decurtato ossia di 84,75.

4.- Tale minor punteggio derivava dal mancato riconoscimento, da parte della Commissione, del titolo consistente nella certificazione linguistica di lingua inglese di livello C2 e del CLIL, in quanto, seppur autocertificati non erano stati presentati.

5.- Sul punto occorre precisare che l'istante ha regolarmente dichiarato i suddetti titoli nella domanda telematica di partecipazione al concorso, così come previsto dall'art. 7, comma I, del bando della procedura concorsuale.

6.- In merito all'eventuale presentazione di titoli non documentabili con autocertificazione, l'art. 7 comma 2 del medesimo bando prevede che questa debba avvenire dopo la prova orale, secondo le modalità specificamente indicate dal USB competente, che variano da USB ad USB, anche per quanti riguarda i titoli.

7.- Sul punto vi è da sottolineare che alcuna comunicazione e/o notificazione è giunta all'indirizzo dell'istante al fine di renderla edotta circa le modalità di presentazione dei titoli non autocertificabili, - neppure indicati ed elencati -tanto che un eventuale inadempimento in tal senso non può essere a lei imputato.

8.- Tale omissione, non colpevole, ha purtroppo comportato il mancato riconoscimento dell'esatto punteggio (pari a punti 92,25) con conseguente esclusione della prof. Terrano dalla graduatoria di merito quale vincitrice di concorso.

9.- Infatti, se alla istante fosse stato riconosciuto l'esatto punteggio, la stessa sarebbe sicuramente risultata tra i vincitori, in quanto le ultime 16 posizioni in graduatoria sono state occupate da soggetti aventi punteggi a lei inferiori, compresi fra i 91,75 e 90,00.

10.- Devesi anche rappresentare la grande confusione nell'amm/ne scolastica riguardo ai titoli non certificabili che variano a seconda dei diversi USR ed ai modi di trasmissione, alcuni al momento della prova orale, altri dopo 5 o 15 gg. dalla prova orale, creando grande confusione, sconcerto e perplessità nei partecipanti al concorso inducendoli in errore.

Gli atti impugnati sono illegittimi e viziati sotto gravi e plurimi aspetti e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1)- Falsa applicazione dell'art. 7 del Bando di concorso e della relativa Tabella B - Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplessità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento – Difetto dei presupposti – Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va - Violazione art. 97 Cost.).

Come detto in punto di fatto la ricorrente ha presentato domanda per partecipare al concorso indetto con il bando di cui al di d.g. del 6 maggio 2022 n. 1081, indicando espressamente alla pagina 7 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

1.- Corso di perfezionamento di durata annuale in metodologia CLCL e didattica dell'insegnamento per 1500 ore 60 seguito nell'anno scolastico 2000/2021 ed attivato presso l'Università Giustino Fortunato, come da certificato del 27.1.2022 e riconosciuto dal Ministero con Decreto del 16.4.2012 n.6.

2.- ESB LEVEL Certificate in Esol international all more in Inglese livell C/2, rilasciato dall'English Board International e riconosciuto in Italia dal MIUR- D.D. CLIL n.6 del 6.3.2012 acquisito in Italia nella Sede di Napoli, pure riconosciuto dal ministero, salva prova contraria avversa .
(all. 11-12-14).

3.- Il tutto ai sensi dell'art.7 del Bando e della allegata Tabella dei titoli valutabili Allegato B del Ministero B.4.11, laddove si prevede la certificazione CLIL a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in crisi di cui al decreto del direttore generale del personale scolastico del 6 aprile 2012 o per la positiva frequenza di corsi di perfezionamento la metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU con l'attribuzione di punti 2,5, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12 ossia certificazioni linguistiche di livello almeno di uno in lingua straniera conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 7 marzo 2012 esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli enti **certificatori riconosciuti dal MIUR** ai sensi del predetto decreto e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera con l'attribuzione di punti 5,00 e per un totale di punti 7,5.

Pertanto la previsione relativa ai detti titoli non distingue fra titoli statali da ammettere e titoli conseguiti presso istituzioni private da escludere perché titoli non autocertificabili.

Vi è da aggiungere che la certificazione CLIL prevista al punto B.4.11 è un titolo previsto dal MIUR quale corso di perfezionamento della lingua straniera come previsto dal Decreto Dipartimentale del MIUR del 6.4.2012 n.6 (come da allegati n .da 11 a 14).

I titoli suddetti vanno riconosciuti perché sono previsti espressamente nella Tabella indicata.

4.- Senonché con il provvedimento Ufficio IV[^] m_pi.A000DRLA. Registro Ufficiale.U.0044803 del 10.11.2022 il Presidente della Commissione per la classe di concorso abbi 25 non ha riconosciuto i predetti titoli seppur autocertificati riducendo del tutto illegittimamente il punteggio a lei spettante pari a 92,25 ad un punteggio inferiore di 84,75, interpretando malamente ed erroneamente l'art. 7 del Bando e la Tabella appena citata (all.cit)

5.- I titoli suddetti non sarebbero stati valutati in quanto titoli non autocertificabili - senza elencare quali sono e senza indicare la norma di riferimento - per i quali la candidata avrebbe dovuto trasmettere la relativa certificazione, come del tutto erroneamente ed illegittimamente ha comunicato il Direttore Generale del USR del MIUR con la nota m_pi.A000DRLA. Registro Ufficiale.U.0048104 del 2.12.2022, in riscontro alla diffida dell'avv. Giuseppe Sabbatella **(all.cit)**.

6.- Peraltro il D.G del Ministero ha pure errato per la mancata valutazione dei suddetti titoli, espressamente indicati in domanda in quanto per essi è valida la autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in contrasto con la nota Ufficio IV^{mi_pi}.DRLA. Registro Ufficiale.U.0028066 del 25.7.2022 , laddove si stabilisce espressamente che non dovranno essere presentati né a questo ufficio né alla commissione i titoli, che sono stati autocertificati o documentati, come nella fattispecie, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in sede di presentazione della domanda di partecipare alla sessione alla procedura concorsuale quali ad esempio: titoli di specializzazione, titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento che sono proprio quelli che ha documentato con la autodichiarazione in domanda ossia il corso di perfezionamento di durata annuale frequentato dalla ricorrente presso l'Università Giustino Fortunato ed il diploma di perfezionamento CLIL dell'English Speaking Board conseguito in Italia e riconosciuto ed autorizzato ai sensi del Decreto Dipartimentale il MIUR del 16 aprile 2012 (all...).

Alla stregua della tabella indicata se correttamente interpretata i titoli suddetti vanno valutati, quali titoli statali, peraltro la stessa tabella non esclude che anche i titoli privati possano essere valutati.

2.- Violazione e falsa applicazione ed interpretazione del DPR 445/2000 art. 46 e 47 Decertificazione - Violazione e falsa applicazione della Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le Amm.ni Pubbliche nonché del DPR n.487/94 - -Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplessità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento - Difetto dei presupposti e di motivazione - Carenza istruttoria - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va Violazione art. 97 Cost.).

2.1. Ma gli atti impugnati sono illegittimi e viziati sotto altri e più gravi profili.

Come detto sopra l'autocertificazione che è stata in domanda relativamente ai due titoli contestati e non valutati sono assolutamente validi ed efficaci e non devono essere accertati con una documentazione ad hoc come pretende d'ufficio scolastico regionale del Lazio in quanto a suo dire non rientrerebbero fra i titoli non certificabili, senza elencare quali sono e la loro tipologia e la norma di riferimento, con gravissima omissione al riguardo e creando perplessità e dubbi da parte dei candidati al concorso, come si vedrà appresso.

Devesi riguardo rammentare che il d.p.r. citato e leggi di principio a cui devono attenersi tutti gli atti regolamentari emanati dalle amministrazioni statali e che non possono essere emanati in contrasto detta normativa.

Infatti il 1 gennaio del 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative è regolamentari in materia di documentazione amministrativa ossia il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 come modificato dall'articolo 15 della legge n.183/2001.

Queste norme hanno come obiettivo la **completa decertificazione** del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Inoltre la direttiva del 22 dicembre 2011 stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati qualità personali e fatti sono validate e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà.

Dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli in esiti di ed infatti la richiesta all'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

Al riguardo giova ricordare che l'articolo 46 del DPR 445/2000 smi relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni stabilisce espressamente al comma 1 che: sono comprovati con dichiarazioni, anche col testuali all'istanza, come nella fattispecie, sottoscritte dall'interessato e prodotto e in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati qualità personali e fatti **(all.15)**.

-m) Titoli di studio;

Prof. Avv. Domenico Ventura
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Domenico Scaramella n.15/bis – 84123 – Salerno
C.F.VNTDNC42S20F839G
Tel./Fax 089/232679- Cell.329/0290648
Mail avv_domenicoventura@libero.it
Pec.domenico.ventura@avvocato.it

-n) qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di riabilitazione, di formazione di aggiornamento e di qualificazione tecnica .

Come appunto nel caso in esame.

2.2.- La Giurisprudenza formatasi al riguardo insegna che non è necessario presentare titoli documentali che sono stati già autocertificati o documentati nella domanda di partecipazione e comprovati con dichiarazione sostitutiva **(TAR Sicilia Palermo Sentenza 29.10.2021 n.2937-all16)**. “Orbene nella specie il bando all'articolo sette stabilisce al comma uno che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B al decreto ministeriale e devono essere conseguiti o laddove previsto riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione di titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione. 4. Comma due il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'ufficio scolastico regionale stesso, esclusivamente in titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. n.445 del 2000: sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato prodotte da in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti m) titolo di studi, esami sostenuti n) qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione di abilitazione, di formazione di aggiornamento di qualificazione tecnica. Dagli atti risulta che la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione i titoli di cui chiede la valutazione ossia i titoli sopra precisati....perfezionamento e specializzazione a

seguito di frequenza dei relativi corsi e percorsi riconosciuti anche nella tabella di valutazione predisposta dal ministero per il concorso dei titoli ai punti a..b. La domanda è stata redatta con l'utilizzo del modulo allegato al bando che riporta la seguente dicitura: la compilazione aveva già distanza viene se avviene secondo le disposizioni previste dal d.p.r. 445/2000 testo unico delle disposizioni legislative regolamentari materie di documentazione amministrativa.

In particolare i dati riportati dal dipendente assume il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 citato. Ebbene alla luce delle richiamate previsioni non sussiste alcuna ragione per la quale la commissione di concorso potesse legittimamente omettere di valutare i titoli in questione non è stata indicata dall'ufficio scolastico regionale di riferimento normativo che impedirebbe l'autocertificazione dei titoli in questione alla luce delle addotte considerazioni ricorso proposto in quella sede è stato accolto e il caso ha ordinato all'amministrazione scolastica tenuto conto dei principi in tema di autocertificazione sopra richiamati che dovrà provvedere alla attribuzione del punteggio dovuto alla ricorrente e alla conseguenziale rettifica della graduatoria inserendo la ricorrente al posto e al punto che le compete ed in forza della quale deve essere dichiarata vincitrice del concorso.

3.- Violazione e falsa applicazione ed interpretazione l'avviso del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio m_pi.A000.DRLA. Registro Ufficiale n.28066 del 25.7.2022, del DPR 445/2000 art. 46 e 47 Decertificazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del DPR 487/94 e della Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le Amm.ni Pubbliche nonché del DPR n.487/94 - -Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplessità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento – Difetto dei presupposti e di motivazione – Carenza istruttoria - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell'azione amm.va Violazione art. 97 Cost.

3.-1 il d.p.r. 445/2000 all'articolo 46 comma 1 stabilisce espressamente che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritta dall'interessato e prodotti in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti Stati, qualità personali e fatti:

m)- il titolo di studio e gli esami sostenuti;

n)- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione e di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

Orbene nella specie la ricorrente ha documentato in domanda con autocertificazione i diplomi conseguiti ed i titoli di specializzazione posseduti.

Inoltre l'avviso del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio m_pi.A000.DRLA. Registro Ufficiale n.28066 del 25.7.2022 stabilisce che non dovranno essere presentati né a quest'ufficio né alla commissione i titoli che sono stati autocertificati documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000/445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio:

-Abilitazioni;

-Titoli di specializzazione.

Come appunto nella fattispecie.

3.2- Devesi a questo punto denunciare la violazione dell'articolo 12 e13 del DPR 445/2000 come modificato laddove recita Art. 12.

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

2. Nei concorsi per titoli ed esami **il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.**

Tale adempimento qui è stato omesso del tutto illegittimamente. Peraltro occorre ricordare che il bando riveste nell'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità fondamentale riferimento dell'azione amministrativa generando affidamento dei partecipanti della procedura.

Inoltre l'art.16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina stabilisce che: 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva; quindi dopo l'espletamento della prova orale l'unico adempimento che sono avvenuti a fare i candidati è di fornire la prova di essere riservata e in nessun altro obbligo e al loro imposto per quanto riguarda la esibizione della documentazione dei titoli posseduti.

Bisogna ribadire in questa sede che la regolamentazione delle procedure concorsuali non è materia attribuita alla libera determinazione delle amministrazioni centrali e periferiche nella redazione dei bandi, perché sono norme secondarie come disposto dall'articolo 1 delle preleggi al C.C. che annovera le fonti del diritto:

- 1-Le leggi;
- 2- I Regolamenti
3. Gli Usi.

Con la conseguenza che non possono derogare alla legge. La normativa in materia stabilisce che articolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere presentati i titoli non autocertificati ossia i titoli conseguiti all'estero, i titoli conseguiti in Italia presso istituzioni private, i certificati medici e sanitari; la documentazione relativa ad abilitazioni specializzazioni conseguiti all'estero.

Orbene tale indicazione non tiene conto che la tabella B allegata al Bando relative ai titoli valutabili ai punti 1 B.4.11 e B.4.12 relativamente alla certificazioni per CLIL e certificazioni linguistiche non fa alcuna differenza fra titoli privati e titoli pubblici. Inoltre come sopra detto bisogna ribadire al riguardo i titoli conseguiti dalla ricorrente sono stati conseguiti in Italia e non all'estero. La certificazione CLIL è stata riconosciuto espressamente dal decreto direttoriale del 16 aprile 2012 numero 6 mentre la certificazione linguistica in inglese è stata rilasciata dall'Università Giustino Fortunato esercente l'attività in Italia regolarmente autorizzate riconosciuta dal ministero del lavoro della pubblica istruzione si che la relativa certificazione al valore legale e riconoscimento statale e non rientra fra i titoli non certificabili. Pertanto la comunicazione del presidente della commissione di 10.11.2022 n. 44803 è completamente illegittima alla luce delle considerazioni fin qui svolte.

Riassumendo: - la tabella non prevede la distinzione fra i titoli pubblici e privati; nessuna norma prevede che i titoli privati devono essere esclusi dalla valutazione; nessuna norma prevede che i titoli non certificabili debbano essere documentati, pena la non valutazione; nessuna norma in nessun provvedimento ministeriale stabilisce una elencazione tassativa dei titoli non certificabili, come ha rilevato anche la sentenza del TAR Palermo citata.

Siamo in presenza soltanto dell'adozione di un criterio del tutto arbitrario non previsto da nessuna legge, previsto e stabilito unilateralmente gli uffici scolastici regionali e neanche con omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Non è possibile che un semplice criterio del tutto arbitrario stabilito dagli U.S. Regionali si possano ritenere non validi alcuni titoli al punto da impedire l'inclusione in graduatoria del candidato ed escluderlo dal concorso e dal conseguimento e dalla vincita del concorso stesso.

Si tratta di un criterio introdotto unilateralmente dagli Uffici Scolastici Regionali, non previsto da alcuna norma di legge e non previsto in atti ministeriali a contenuto generale.

Normativa secondaria del tutto arbitraria che prevedono sanzioni espulsive che non possono essere previste da regolamenti regionali in violazione del principio ***“nulla poena sine legem ”***, nessun illecito se non previsto appositamente da una norma di legge.

Siamo in presenza di una patente violazione del sistema di gerarchia delle fonti^[88].

L'amministrazione non è in grado di indicare quale è la norma di legge che impedisce valutazione di documenti non certificabili si invita l'USR del Lazio ad indicarla specificamente.

In realtà si tratta di una disposizione regolamentare del tutto arbitraria ed illegittima in quanto va a incidere sui diritti soggettivi tutelati.

Ritenere i titoli conseguiti all'estero e quelli rilasciati da Enti privati è un criterio del tutto contrario alle indicazioni della tabella B dove non esiste nessuna distinzione né all'interprete è consentito distinguere perché "Ubi lex non distinguet nec nos distinguere debemus".

Né il DPR 487/94 né il DPR 445/2000 fanno distinzione fra titoli autocertificabili e non certificabili se non con documenti di titoli documentabili, perché sono tutti autocertificabili, come indicato all'art 45 ai punti (m) e (n).

Una norma di rango secondario non può imporre obblighi non previsti dalla nessuna legge, comportando la mancata valutazione del titolo autocertificabile.

Imponendo al candidato un obbligo di documentazione da cui può dipendere addirittura l'esclusione dalla graduatoria per la omessa valutazione del titolo autocertificabile.

4.- Violazione e falsa applicazione ed interpretazione del DPR 487/94 e e del DPR 445/2000 edella Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le Amm.ni Pubbliche nonché del DPR n.487/94 – Violazione del sistema di gerarchia delle fonti -Eccesso di potere, Sviamento, Travisamento, Erroneità, Omissione, Perplessità, Arbitrarietà, Manifesta Ingiustizia, Disparità di Trattamento – Difetto dei presupposti e di motivazione – Carenza istruttoria - Violazione dei principi di efficacia, efficienza, omogeneità dell’azione amm.va Violazione art. 97 Cost.

Il quadro certo di riferimento che disciplina la materia è costituito quindi dal dpr 445/2000 e dall’avviso di presentazione dei titoli per il concordo di cui al D.D. 1081/2022, che si è dato in auto limite e che non ha indicato **i titoli non autocertificabili e quelli autocertificabili** ossia

1.- Titoli di specializzazione;

2.-Titoli di studio e Diplomi di perfezionamento.

Ciò imponeva alla Commissione di valutare i titoli auto-certificati dalla ricorrente, di qui la illegittimità della mancata valutazione.

A questo punto è quanto mai utile porre in evidenza **la confusione** che si è generata fra i vari USR in ordine alla tipologia dei titoli non autocertificabili in mancanza di una norma di legge e di una elencazione esaustiva nell’indicare i presunti titoli non certificabili.

Ciò ha ingenerato dubbi e disorientamento nei candidati in violazione dell’art.97 Cost.

Ed infatti quella precisazione che la **indicazione non era esaustiva e completa** ha determinato uno stato di incertezza circa la natura dei titoli ed i modi ed i tempi di presentazione degli stessi.

Riassumiamo qui brevemente quanto hanno disposto i vari USR d'Italia in merito a detti titoli per la loro comunicazione ed i loro avvisi.

a)-**Avviso dell'USR del Piemonte (all.17)**- avente ad oggetto procedura concorsuale straordinarie-presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Con riferimento all'oggetto si rende noto che quest'ufficio ha predisposto un modulo on-line finalizzato alla presentazione dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva quali:

- titolo di studio, abilitazione specifica conseguita all'estero, per la verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (punti All. A.1.2 e A.1.3 Allegato 8 del DM 108/2022);
- premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento (punto B.2.2 del DM 108/2022);
- idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciuto ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti (punto B.2.3 del DM 108/2022);
- Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea (8.3.1 del DM 108/2022)

- inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (punto 8.4.5 del DM 108/2022);
- *certificazioni linguistiche di livello almeno Ci in lingua straniera conseguite ai sensi del DM 3889/2012, esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto (punto B.4.12 dei DM 108/2022);*
- servizio prestato nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto Lgs.vo 76/2005 relativi al sistema di istruzione e formazione professionale nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25/9/ 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n 167, percorsi di istruzione dei Paesi UE.

Ciò premesso, si precisa quanto segue:

- non è necessario presentare titoli che sono stati autocertificati o documentati nella domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445 quali, ad esempio:

- titoli di abilitazione conseguiti in Italia;
- diplomi di specializzazione per le attività di sostegno conseguiti in Italia;
- ulteriori titoli di studio, compresi lauree, diplomi di specializzazione universitari, diplomi perfezionamento o e master universitari senza nessuna distinzione se conseguiti in Italia o all'estero e se certificati da enti pubblici o privati;

b)- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (all.18) DIREZIONE GENERALE Ufficio III – Avviso del 12.4.2021 Personale della scuola. Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Ai sensi dell'art.14, comma 3 del bando di concorso *“il candidato che ha superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”, quali a titolo esemplificativo: certificati medici e sanitari”.* Per questo concorso l'USR del Veneto richiede come titolo non certificabile **soltanto i certificati medici e sanitari e non altro.**

c)- Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna avviso 29.4.2021 – (all.19)- Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come noto, l'art. 12, comma 2 del bando di concorso in oggetto prevede che le Commissioni valutino esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A tal fine, il comma 3 del medesimo articolo dispone che il candidato che ha sostenuto a prova orale **presenti** al Dirigente preposto all'USR competente, *i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prova orale.* Al fine di accelerare la procedura, **questo Ufficio Scolastico Regionale ha previsto che la Commissione, al termine di ogni prova orale, abbia cura di consegnare al singolo candidato un documento con il qual la Commissione comunica formalmente, per conto di questo USR, il voto della prova orale ed invita il candidato a presentare la documentazione relativa ai titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della redazione della graduatoria.**

In buona sostanza l'USR con un provvedimento veramente lodevole a previsto che **la Commissione, al termine di ogni prova orale, abbia cura di consegnare al singolo candidato un documento con il qual la Commissione comunica formalmente, per conto di questo USR, il voto della prova orale ed invita il candidato a presentare la documentazione relativa ai titoli non documentabili.**

La tessa procedura non ha non è stata adottata dall'USR del Lazio per il concorso del DD n.1081/2022 che riguarda la ricorrente, con grave disparità di trattamento rispetto ai colleghi candidati dell'Emilia Romagna.

d)- Avviso USR Emilia Romagna del 28.4.2021- (all.19) -Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. I candidati che hanno superato la prova scritta, inclusi nell'allegato elenco, sono tenuti a presentare a questo Ufficio i titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

Pertanto non dovranno essere documentati i titoli che sono stati autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Abilitazioni specifiche;
- Titoli di specializzazione;
- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento.

e)- USR Calabria –(all.20) - Avviso 4.5.2022 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti

comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. Per ragioni di rapida conclusione delle operazioni, allo scopo di acquisire nel minor tempo possibile **eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione, i candidati sono invitati** a presentarsi già in sede di prova orale con la relativa documentazione da consegnare direttamente alla Commissione giudicatrice.

f)- AVVISO USR Piemonte in data 26.4.2022 (all.21).

Oggetto: Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

PRESENTAZIONE TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art. 14 c. 3 bando di concorso" Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli".

CLASSE DI CONCORSO A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice della classe di concorso A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE di procedere all'assegnazione dei punteggi dei titoli valutabili previsti nella tabella di cui all'Allegato D del bando di concorso e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di cui all' oggetto, i candidati che hanno superato la prova scritta, inclusi nell'allegato elenco alfabeticamente, presenteranno a questo Ufficio i titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 3 del Decreto Dipartimentale n.510/2020, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

documentazione relativa all'abilitazione specifica o alla specializzazione su sostegno conseguita all'estero per la verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (vedi punti A.1.2 e A.2.2 Allegato D del DDG 510/2020), documentazione relativa al servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE al fine della riconducibilità alla specificità del posto o della classe di concorso (punto C.i Allegato D del DDG 510/2020). Nell'avviso si precisa anche che non dovranno essere documentati i titoli relativi ai **titoli di studio e di specializzazione**.

g)- USR Lazio Avviso del 15.6.2022A tutti i candidati (all.22).

AVVISO

Concorso bandito con Decreto n. 499/2020- Presentazione titoli valutabili - Rettifica

Ai fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale 499 art. 12, e. 2 del bando di concorso, il candidato che ha superato la prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, **non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva**.

La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

Tuttavia, per ragioni di rapida conclusione delle citate operazioni, i candidati che abbiano superato la prova sono invitati a trasmettere direttamente alla predetta Commissione giudicatrice gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità e una dichiarazione di conformità all'originale. Nell'avviso si precisa anche che non dovranno essere documentati i titoli relativi a:

- Abilitazioni specifiche;
- Titoli di specializzazione;
- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento.

h)- OGGETTO: Concorso bandito con D.D.G. dell'1 febbraio 2018, n. 85
— Presentazione dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

Il successivo art. 10, c. 3 prevede l'invio all'U.S.R. dei **soli titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, purché dichiarati nella domanda di partecipazione**. Si ricorda che ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 rientrano in questa categoria esclusivamente certificati medici e sanitari: soltanto nel caso in cui il candidato sia in possesso di uno o più di tali titoli non autocertificabili dovrà inviare copia scansionata, entro 15 giorni dallo svolgimento della prova orale, all'indirizzo drlo.ufficio7personaledellascuola@istruzione.it, allegando un documento identità e una dichiarazione sottoscritta e scansionata di conformità all'originale della copia inviata. Quindi secondo l'USR del Piemonte gli unici titoli non autocertificabili sono i certificati medici e nient'altro ai sensi dell'art.49 DPR 445/2000.

i)- USR Puglia Avviso 9.6.2022- OGGETTO: D.D. 05.01.2022, n. 23 – (all.23) “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre il candidato per consentire una più rapida valutazione dei titoli non autocertificabili possono consegnare alla Commissione il giorno della convocazione della prova orale gli stessi titoli con autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva, come indicato nella nota n.14184 del 14.4.2022, pubblicata sul sito dell'USR Puglia.

Si fa notare che l'USR Puglia ha consentito ai candidati, superata la prova orale, di autocertificare i titoli non autocertificabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

Di qui una palese ingiustizia ed una disparità di trattamento fra i candidati pugliesi a cui è consentito di autocertificare i titoli non autocertificabili mentre ai colleghi laziali ciò non è consentito.

l)- USR Campania – Avviso 15.6.2022 – (all.24)- Procedura ordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado Presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Pertanto, i candidati, che abbiano avuto comunicazione attraverso l'affissione all'albo ufficiale dell'istituzione scolastica -sede di prove- di aver superato la prova pratica e la prova orale dovranno

“Titoli non autocertificabili — Classe di concorso — Cognome e nome
l'USR non specifica quali titoli!

m)-USR Lazio Avviso del 25.7.2022 (all.25) - AVVISO

Concorso bandito con Decreto n. 1081/2022 Presentazione titoli valutabili - (N.B. Si tratta del concorso in esame).

Ai fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale 1081 del 6.5.2022 art. 7, c. 2 del bando di concorso, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

Tale comunicazione potrà essere inviata all'indirizzo mail della scuola o sede di esame presso cui i candidati sono stati convocati per la prova orale, indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura "Titoli non autocertificabili [Classe di concorso] (Nome e cognome)".

Ma senza indicare la norma di legge o il regolamento od altra norma che contenga la elencazione esaustiva e tassativa della tipologia di tali titoli, con gravissima omissione (TAR Sicilia Palermo Sentenza 29.10.2021 n.2937).

n)- Altri USR d'Italia hanno individuato i titoli non certificabili con i seguenti documenti:

- certificati medici e sanitari, **come recita l'art.49 DLR 445/2000;**
- pubblicazioni, articoli, libri o parti di essi;
- titoli che danno luogo alla riserva dei posti.

Alla luce delle addotte complete esaustive motivazioni il ricorso così come proposto e fondato.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Come si è detto sopra con la nota in oggetto l'USR Lazio 22.12.2022 si è rifiutato di fornire all'avv. Sabbatella i nomi dei controinteressati indicati nella diffida ossia - **TAGLAFERRI ELIZABETH JANE nata il 2.11.1984;** - **AVOLIO ALESSANDRA nata 3.5.1981;** - **GRAVANTE PAOLA nata il 12.7.1982;** ciò ha impedito alla ricorrente di notificare il ricorso ai controinteressati pertanto si chiede

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede consultiva disponga la notifica per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati come sopra indicati ed a tutti i controinteressati collettivamente ed impersonalmente che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Istanza Istruttoria

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede consultiva ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro e l.r. p/t l'esibizione di tutti i documenti utili e necessari ai fini del decidere ed in particolare la legge, il regolamento, il Decreto, la Direttiva, ed ogni altro atto che contiene la elencazione esaustiva e completa dei titoli non autocertificabili e spieghi i motivi perché tale documentazione non è stata messa a disposizione della ricorrente per ottemperare a quanto richiesto.

Istanza cautelare di sospensione

Il fumus è fortissimo ed emerge dai motivi di ricorso.

Il danno è grave ed irreparabile e non ristorabile per equivalente perché qui si tratta in tema di diritti soggettivi perfetti nascenti dalla vincita del concorso con il connesso diritto al bene della vita inteso ad ottenere un lavoro che consenta alla ricorrente una esistenza libera e dignitosa per se e per la sua famiglia, diritto di di rilevanza costituzionale ex art. 4 che recita: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto" e che va tutelato.

Come è noto, esiste un principio generale — che ormai trova il suo fondamento anche nella nostra Costituzione (art 24)— in forza del quale la tutela giurisdizionale deve essere **effettiva**.

Nasce così un corollario secondo cui **“la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi ha ragione”**.

Il fattore tempo assume allora una posizione centrale, considerato che il processo a cognizione piena, essendo caratterizzato da una predeterminazione di forme e termini, ha una sua necessaria e fisiologica durata che può andare a frustrare il principio di effettività della tutela.

Ecco perché l'ordinamento, affinché la tutela del diritto possa non solo dirsi realizzata, ma anche effettiva, prevede una serie di strumenti idonei a porre rimedio alla durata del processo.

A livello processuale, i danni derivanti dalla durata del processo possono essere neutralizzati con la tecnica della tutela sommaria cautelare.

Si tratta della possibilità di richiedere, attraverso una cognizione rapida, basata cioè sull'accertamento sommario del diritto dell'attore (*il c.d. fumus boni iuris*), in presenza del *periculum in mora*, non tanto decisioni idonee a definire la lite, quanto provvedimenti di diverso contenuto capaci di garantire che il tempo occorrente per giungere alla decisione ordinaria non pregiudichi la soddisfazione del diritto dell'attore, se questo risulterà esistente.

In via di sintesi, la tecnica della tutela cautelare può essere definita come quel potere della parte di chiedere al Giudice l’emanazione di un provvedimento sommario a termine di un procedimento (...) egualmente sommario, sulla base della valutazione: a) del *fumus boni Juris*, cioè della probabile esistenza del diritto che costituirà (o già costituisce) oggetto del processo a cognizione piena, b) del *periculum in mora*, cioè della (probabile) sussistenza di un danno che può derivare all’attore dalla curata, o anche a causa della durata, del processo a cognizione piena”. Tale riconoscimento si traduce, in primo luogo, in direttiva per il legislatore, il quale tenuto a prevedere forme di tutela cautelare idonee a neutralizzare il pregiudizio (derivante dalla durata del processo) che assuma i caratteri dell’irreparabilità e dell’imminenza.

P.Q.M.

si chiede che l’Ecc.mo Consiglio di Stato in sede consultiva voglia accogliere il ricorso così come proposto - previa concessione della misura cautelare – e nel merito ordinare All’amministrazione Scolastica Centrale e Periferica, tenuto conto dei principi in tema di autocertificazione, sopra richiamati, che dovrà provvedere alla attribuzione del punteggio dovuto alla ricorrente e alla conseguenziale rettifica della graduatoria inserendo la ricorrente al posto e con i punti che le competono ed in forza della quale deve essere dichiarata vincitrice del concorso. Ai fini del pagamento del contributo unificato l’imposta da pagare ammonta ad Euro 650,00. Regolamento delle spese.

Salerno/Roma, li 13.12.2022.

– avv. Domenico Ventura –

Tutto ciò Premesso

La ricorrente, come sopra assistita, difesa ed elett.te dom.ta intendendo insistere nel ricorso

SI COSTITUISCE

in giudizio con il presente atto ex art.10 DPR n.1199/1971 e art. 48 D. Lgs. n.104/2010 ai fini della prosecuzione della sua prosecuzione in sede giurisdizionale innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Roma, richiamando e riproponendo in questa sede tutte le difese, le domande, le motivazioni e le conclusioni che abbiansi qui per riportate e trascritte punto per punto e parola per parola svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e sopra trascritto, **chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati, come in epigrafe indicati e nei termini indicati.**

Istanza Istruttoria

Si chiede che il TAR adito voglia ordinare all'Amm.ne Scolastica di depositare tutti gli atti ed i documenti utili e necessari ai fini del decidere nonché gli indirizzi privati dei controinteressati **proff. Tagliaferri Elizabeth Jane nata il 2.11.1984, Avolio Alessandra nata il 3.5.1981 e Gravante Paola nata il 12.7.1982**, alle quali notificare il ricorso.

Contributo Unificato regolarmente versato con modello F/24 Elide per Euro 650,00.


All'atto del deposito si allegano tutti i documenti come da indice allegato.

Prof. Avv. Domenico Ventura
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Domenico Scaramella n.15/bis – 84123 – Salerno
C.F.VNTDNC42S20F839G
Tel./Fax 089/232679- Cell.329/0290648
Mail avv_domenicoventura@libero.it
Pec.domenico.ventura@avvocato.it

Salerno/ Roma, li 17.1.2023.

–avv. Domenico Ventura –

Domenico
Ventura

 Firmato digitalmente da
Domenico Ventura
Data: 2023.01.17 16:17:28
+01'00'